

IVA

Auto aziendali con detrazione Iva limitata al 40% fino al 31/12/2022

di Clara Pollet, Simone Dimitri

Con la [**Decisione di esecuzione \(UE\) 2019/2138**](#) del consiglio del 5 dicembre 2019, pubblicata nella GU dell'Unione europea del 13 dicembre 2019, il Consiglio dell'UE **autorizza l'Italia a mantenere, fino al 31 dicembre 2022, il limite del 40% posto al diritto di detrarre l'Iva nel caso di spese relative a veicoli stradali a motore, non utilizzati esclusivamente per scopi professionali.**

Ricordiamo che, essendo l'Iva **un'imposta armonizzata al livello unionale**, la detrazione Iva limitata al 40% per le spese di acquisto e gestione delle autovetture aziendali o ad uso professionale non esclusivo, **richiede il benestare delle istituzioni comunitarie**.

In una lettera del 9 ottobre 2006, l'Italia ha chiesto per la prima volta **l'autorizzazione ad introdurre misure di deroga** alle disposizioni della [**Direttiva 77/388/CEE del Consiglio**](#), del 17 maggio 1977 (sostituita in seguito dalla Direttiva 2006/112/CE), in relazione al sistema comune dell'imposta sul valore aggiunto.

L'articolo 168 Direttiva 2006/112/CE stabilisce il **diritto del soggetto passivo di detrarre l'Iva applicata** su beni e i servizi impiegati ai fini delle operazioni soggette ad Iva. L'[**articolo 26, paragrafo 1, lettera a**](#), della stessa Direttiva contiene l'obbligo di contabilizzare, ai fini dell'Iva, un bene professionale destinato a uso privato.

Secondo quanto riportato nella prima [**Decisione del consiglio del 18 giugno 2007**](#) “*l'uso privato dei veicoli è difficile da stabilire accuratamente e, anche quando ciò è possibile, il meccanismo necessario è spesso oneroso. In base alle misure richieste, l'importo dell'Iva sulle spese ammissibili per la detrazione in relazione ai veicoli che non sono interamente utilizzati a fini professionali dovrebbe, con alcune eccezioni, essere fissato a un tasso forfettario. Sulla base delle informazioni attualmente disponibili, le autorità italiane ritengono che una percentuale del 40% sia giustificabile. Al tempo stesso, per evitare la doppia imposizione, l'obbligo di contabilizzare ai fini dell'Iva l'uso privato di un veicolo dovrebbe essere sospeso quando è soggetto a questa restrizione. Tali misure possono essere giustificate dall'esigenza di semplificare la procedura per l'imposizione dell'Iva e di evitare l'evasione mediante contabilizzazione scorretta*”.

Unitamente alla domanda di proroga fino al 31 dicembre 2022 della misura restrittiva, l'Italia ha presentato alla Commissione, a norma dell'[**articolo 6, comma 2, Decisione 2007/441/CE**](#), una relazione comprendente **un riesame della limitazione della percentuale applicata al diritto**

a detrazione dell'Iva.

Sulla base delle informazioni attualmente disponibili, la nostra Amministrazione ritiene che **la percentuale del 40% continui a essere giustificata**.

La **Decisione di esecuzione (UE) 2019/2138**, al pari di quella del 2007, conclude ricordando che *“tale misura di deroga dovrebbe essere limitata al tempo necessario per consentire di valutare l'efficacia delle stesse e l'adeguatezza della percentuale. È pertanto opportuno autorizzare l'Italia a continuare ad applicare le misure di deroga fino al 31 dicembre 2022”*. Si ricorda che la **Decisione 2007/441/CE, prorogata a più riprese**, scadeva il 31 dicembre 2019.

Sul versante delle disposizioni interne, tali limitazioni vengono regolate **dall'articolo 19-bis1 D.P.R. 633/1972**, che **dispone regole e limiti all'esercizio della detrazione Iva sull'acquisto e la gestione di determinate categorie di veicoli stradali**, secondo l'uso degli stessi da parte del soggetto passivo d'imposta.

Le **spese relative ai veicoli** in questione comprendono l'acquisto del veicolo, il leasing o il noleggio, l'acquisto intracomunitario, l'importazione, la riparazione e manutenzione, **nonché le spese relative a cessioni o prestazioni effettuate in relazione ai veicoli ed al loro uso, compresi lubrificanti e carburante**.

L'anzidetto **articolo 19-bis1, comma 1, lett. c), D.P.R. 633/1972** prevede, nello specifico, che l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di veicoli stradali a motore, diversi da quelli di cui alla lettera f) dell'allegata tabella B, e dei relativi componenti e ricambi è ammessa in detrazione nella misura del 40%, **salvo i casi in cui tali veicoli siano utilizzati esclusivamente nell'esercizio dell'impresa, dell'arte o della professione**. La disposizione non trova applicazione, inoltre, quando i predetti veicoli **formano oggetto dell'attività propria dell'impresa, nonché per gli agenti e rappresentanti di commercio**.

Ricordiamo, infine, che per veicoli stradali a motore si intendono **tutti i veicoli a motore**, diversi dai trattori agricoli o forestali, **normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima autorizzata non supera 3.500 kg** e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, **non è superiore a otto**.

La riconducibilità nella tipologia di veicoli stradali a motore, individuata dal terzo periodo della **lett. c) dell'articolo 19-bis1 D.P.R. 633/1972, prescinde dalla loro classificazione in sede di immatricolazione**, come chiarito dalla **risoluzione 6/DPF del 20/02/2008**.

Seminario di specializzazione

IL BILANCIO 2019: LE IMPLICAZIONI DEL NUOVO CODICE DELLA CRISI

Scopri le sedi in programmazione >